

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VIBO VALENTIA**


**Rep. n. 197**

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola primaria Domenico Savio - Comune di Vibo Valentia - L.R.48/2018 – Legge di Stabilità Regionale 2019.**

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, confermata con Decreto Sindacale n. 5 del 08 luglio 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Errico Gaglianese (codice fiscale GGL RRC 74B10 C352Q), nato a Catanzaro (CZ), il 10 febbraio 1974, residente in Catanzaro (CZ), alla Via Monsignore Girolamo Rocca, n. 23, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante



dell'impresa "Engineering & Constructions Edil Gacem s.r.l.", con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Angelo Zavarroni, n. 1, (partita IVA 02850210796) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro (CZ), in data 13 aprile 2007, con il numero R.E.A. 179626, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia e depositato agli atti del Comune; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 08 settembre 2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008 e del comma 4 lett. c) dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale n. 665 del 20 maggio 2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola primaria Domenico Savio di Vibo Valentia Città", redatto dai progettisti incaricati Ing. Francesco Bagnato e Geol. Ezio Massimo Ceravolo, dell'importo complessivo di €. 511.000,00 (euro cinquecentoundicimila/00);

- che con determinazione dirigenziale n. 682 del 21 maggio 2019, veniva

delegata la SUA Provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con determinazione n. 753 del 31 maggio 2019, adottata dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti - SUA, è stata indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori succitati, da tenersi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, per l'importo complessivo di €. 415.682,19 (euro quattrocentoquindicimilaseicentoottanta due/19) oltre IVA, così suddiviso:

- €. 404.122,49 (euro quattrocentoquattromilacentove/49) oltre IVA, per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;

- €. 11.559,70 (euro undicimilacinquecentocinquantanove/70) oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia, n. 918 del 19 luglio 2019, (n. 130/2019 del registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), venivano omologati i verbali di gara n. 1 del 27 giugno 2019 e n. 2 del 08 luglio 2019, e si procedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa Engineering & Constructions Edil Gacem S.r.l. con sede in Via Angelo Zavarroni, n. 1, Catanzaro, per l'importo di €. 272.511,92 (euro duecentosettantaduemilacinquecento undici/92), oltre €. 11.559,70 (euro undicimilacinquecentocinquantanove/70) per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto del 32,567% (trentaduevirgolacinquecentosessantasettepercento), precisando che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti

requisiti;

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i propri costi della manodopera ammontano ad €. 121.908,97 (euro centoventunomilanovecento otto/97) ed i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 2.173,80 (euro duemilacentosettantatre/80);

- che con determinazione dirigenziale n. 1003 del 07 agosto 2019, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'efficacia della succitata determinazione dirigenziale n. 918 del 19 luglio 2019 e si procedeva dell'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto, in favore dell'Appaltatore;

- che alla spesa complessiva scaturente dall'adozione del presente atto, si può fare fronte con i fondi di cui al Capitolo 20017 - Missione 04 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 (Bilancio 2019) a valere sul finanziamento della Regione Calabria di cui alla L.R. 48/2018, art. 3;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative all'Appaltatore, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dalla Provincia di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, con nota prot. d'ingresso n. 72177 del 16 luglio 2019;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INPS n.

16352173, regolare certificato DURC relativo all'Appaltatore, valido sino al 03 novembre 2019;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**



Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Dipartimento 2 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ad esso allegati in formato digitale:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco Prezzi;
- il Computo metrico estimativo.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Errico Gaglianese, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Edil Gacem s.r.l., ha reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito



incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola primaria Domenico Savio - Comune di Vibo Valentia - L.R.48/2018 – Legge di Stabilità Regionale 2019.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il presente appalto è affidato a "corpo" ed il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 284.071,62 (euro duecentottantaquattromilasettantuno/62) oltre IVA, così suddiviso:


- €. 272.511,92 (euro duecentosettantaduemilacinquecentoundici/92), per lavori al netto del ribasso del 32,567% (trentaduevirgolacinquecentosessanta setteper cento);

- €. 11.559,70 (euro undicimilacinquecentocinquantanove/70) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui



all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E45B19000000002 ed il codice CIG 7915286CA1 assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Banca UBI Banca S.p.A. – Agenzia n. 1 Catanzaro (CZ)

**IBAN: IT 70 T 03111 04402 000000010544**

La persona delegata ad operarvi, è il sig. Gaglianese Errico, (codice fiscale GGL RRC 74B10 C352Q), nato a Catanzaro (CZ), il 10 febbraio 1974, residente in Catanzaro (CZ), alla Via Monsignore Girolamo Rocca, n. 23, Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, anticipata via mail in data 15 ottobre 2019, agli atti prot. n. 47774 del 16 ottobre 2019.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 665



del 20 maggio 2019, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

TAV\_01 - RELAZIONE TECNICA

TAV\_02 - RELAZIONE GEOLOGICA

TAV\_03 - RELAZIONE GEOTECNICA

TAV\_04 - RELAZIONE SULLA RISPOSTA SISMICA LOCALE

TAV\_05 - RELAZIONE SUI MATERIALI

TAV\_06 - RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

TAV\_07 - RELAZIONE GENERALE E DI CALCOLO E TABULATI DI CALCOLO STATO DI FATTO

TAV\_08 - RELAZIONE GENERALE E DI CALCOLO E TABULATI DI CALCOLO STATO DI PROGETTO

TAV\_09 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV\_10 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV\_11 - ELENCO ED ANALISI PREZZI NON COMPRESI NEL PREZZARIO REG.

TAV\_12 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAV\_13 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

TAV\_14 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

TAV\_15 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAV\_16 - SCHEMA DI CONTRATTO

TAV\_17 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAV\_18 - VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE

TAV\_19 - STIMA GENERALE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TAV\_20 - FASCICOLO DELL'OPERA

**CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI CALCESTRUZZO E ACCIAIO**

TAV\_21 - PIANO D'INDAGINE

TAV\_22 – PARAMETRI MECCANICI DEI MATERIALI CLS E ACCIAIO - LIVELLO LC2

TAV\_23 – ARMATURE, SEZIONI RESISTENTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI – LC2

TAV\_24A- SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA ANTE INTERVENTO

TAV\_24B- SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA POST INTERVENTO

**STATO ATTUALE**

RILIEVO ARCHITETTONICO

TAV\_25- PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO- STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

TAV\_26– PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI STATO DI FATTO

RILIEVO STRUTTURALE

TAV\_27– PIANTE FONDAZIONI E CARPENTERIE

**STATO FUTURO**

TAV\_28– PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI STATO DI PROGETTO

TAV\_29 – AREE DI INTERVENTO

TAV\_30 – FASI ATTUATIVE – ATTIVITÀ DI FASE 1

TAV\_31 – FASI ATTUATIVE – ATTIVITÀ DI FASE 2

TAV\_32 – FASI ATTUATIVE – ATTIVITÀ DI FASE 3-4

TAV\_33 – FASI ATTUATIVE – ATTIVITÀ DI FASE 5

TAV\_34 – INTERVENTI IN FONDAZIONE

TAV\_35 – INTERVENTI IN FONDAZIONE – MICROPALI

TAV\_36 – INTERVENTI IN FONDAZIONE – ARMATURE CORDOLI DI RINFORZO

TAV\_37 – INTERVENTI IN ELEVAZIONE

TAV\_38 – INTERVENTI IN ELEVAZIONE – PARETI TIPO

TAV\_39 - INTERVENTI IN COPERTURA

TAV\_40 - CALCOLO DEGLI IMPIANTI

TAV\_41 - ELABORATI GRAFICI DEGLI IMPIANTI

RELAZIONE DI VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA ED ALLEGATI

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.


L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro,



sgul



prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.**

La consegna dei lavori avverrà, mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, non oltre 20 giorni dalla stipula del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, è fissato in giorni **240 (duecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come risulta dal cronoprogramma lavori, computati secondo le vigenti normative. Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera di Euro 1 per mille (Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

**ARTICOLO 10: Anticipazione.**

Il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, corrisponderà all'Appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi

dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..


L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla richiesta da parte dell'Appaltatore ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento



emesso nello stesso anno. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### **ARTICOLO 11: Pagamenti.**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50 per cento e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono l'importo di €. 120.000,00 (euro centoventi mila/00) dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P. entro lo stesso termine per i relativi adempimenti. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo, qualunque sia il suo ammontare. Il conto finale viene trasmesso dal RUP all'Appaltatore, che, a meno di eccezioni e riserve, lo firma entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. (Art. 27 del CSA).

Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.


Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

**ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli



infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in




data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

**ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e



l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 64.107,00 (euro sessantaquattromilacentosette/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 1518986, rilasciata in data 24 settembre 2019, dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Patamia – Catanzaro.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della Certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015, rilasciata in data 29 febbraio 2012 (data di prima emissione), con scadenza in data 19 febbraio 2021, esibita in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

**ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa R.C.T. n. 1519893, rilasciata in data 25 settembre 2019, dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Patamia - Catanzaro, per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al

riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

**ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**ARTICOLO 18: Subappalto.**


L'Appaltatore, consapevole che il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni e con i limiti di cui all'art. 105, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni riconducibili alla categoria OG1, nei limiti consentiti dalla legge: opere edili ed impiantistici.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2019-2021 e dei suoi allegati.



**ARTICOLO 19: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in



materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali

o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.



Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 21: Domicilio dell'Appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Catanzaro (CZ), Via Angelo Zavarroni, n. 1 - tel. 0961/724900 - e-mail: info@edilgacem.com - pec: edilgacemsrl@pec.it -

**ARTICOLO 22: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del



Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 23: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 24: Protocollo di legalità**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato, in data 8 novembre 2017, fra il Comune di Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.

**ARTICOLO 25: Norme di chiusura.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 665 del 20 maggio 2019.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.


**ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi


previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 27 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.


- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- L'APPALTATORE: **Sig. Errico Gaglianese nella qualità**




- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 12, 13, 17, 19 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017 tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:





#### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la

Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula




del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.


**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.



**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.



**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla



Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

#### **Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

- L'APPALTATORE: **Sig. Errico Gaglianese nella qualità**

*Errico Gaglianese*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

*Domenico Libero Scuglia*